



Camera di Commercio
Caserta



COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 25 GIUGNO 2020

A seguito dell'emanazione della circolare n. 15 del 10 giugno 2020, ed al fine di consentire la rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare, relativamente al periodo LUGLIO 2020 – GIUGNO 2021, si informa tutti coloro che ne hanno diritto, che la domanda deve essere presentata al servizio Contabilità - Ufficio stipendi entro e non oltre il **07 luglio p.v.**

Per maggiore comodità si riportano in allegato alla presente comunicazione il modulo per la presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa.

Con l'occasione si ricorda che il reddito complessivo lordo dichiarato per la corresponsione degli assegni, deve essere **identico** a quello risultante dal 730-2020. Si rammenta inoltre che ogni eventuale successiva variazione della situazione familiare e reddituale dovrà essere comunicata entro 30 gg. dall'evento.

IL DIRIGENTE DELL'AREA CONTABILE

Dr. Angelo Cionti

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

2020/2021

La richiesta di attribuzione o di mantenimento dell'assegno va presentata al Servizio Contabilità e Bilanci entro il 07/07/2019.

A tal proposito si ricorda che:

- se entro il 07/07/2019 non si è in possesso della documentazione fiscale (730/2020) da cui desumere i redditi da prendere a base per la determinazione dell'importo spettante, l'erogazione dell'assegno sarà sospesa fino a presentazione della domanda con successiva erogazione degli arretrati;
- nel caso in cui più componenti del nucleo familiare hanno diritto all'Assegno, la domanda può essere presentata da uno solo di essi;
- non si ha diritto all'assegno se la somma dei redditi da lavoro dipendente è **inferiore al 70%** del reddito complessivo del nucleo familiare. (Decreto Legge n. 69/88 – art. 2 co. 10 – Legge di conversione n. 153/88);
- **alla domanda va allegata copia della carta d'identità del coniuge che dichiara che non richiederà altro trattamento di famiglia.**

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

Fanno parte del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno:

- a) il richiedente;
- b) il coniuge del/della richiedente (non separato legalmente o divorziato);
- c) figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, non coniugati;
- d) figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, **SOLO SE** nel nucleo sono presenti **più di tre** figli di età inferiore ai 26 anni compiuti. In questo caso allegare la dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista (o copia del contratto di apprendistato) (Legge 296/2006 – Finanziaria anno 2007 – art. 11 – lett. D);
- e) figli ed equiparati maggiorenni inabili al 100 % non coniugati;

f) fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, non coniugati, orfani di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione;

REDDITI DA CONSIDERARE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO:

L'anno di riferimento dei redditi da dichiarare è il 2019. In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati (possibile fino ai 5 anni antecedenti) dovrà essere compilato un modello di assegno per nucleo familiare per ogni anno richiesto.

REDDITI DA DICHIARARE

I redditi vanno indicati al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Vanno desunti dalle certificazioni fiscali (CU 2020 per i redditi 2019);

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Vanno desunti dalle certificazioni fiscali: (CU 2020 per i redditi 2019);

ALTRI REDDITI

Negli altri redditi vanno indicati i redditi da **fabbricati**, terreni, ecc., al lordo della eventuale detrazione relativa all'abitazione principale, redditi da lavoro autonomo, desunti dalle certificazioni fiscali: (Mod 730 2020 per i redditi 2019 oppure Modello Unico 2020 per i redditi 2019);

REDDITI ESENTI

Devono essere indicati i redditi esenti da imposta soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se SUPERIORI complessivamente a € 1.032,91 (interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili; pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli; ecc.).

Caserta, 25/06/2020